



**DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
DIVISIONE PROTEZIONE CIVILE, GESTIONE EMERGENZE E SICUREZZA**

ATTO N. DEL 663

Torino, 24/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO	Francesco TRESSO
Chiara FOGLIETTA	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: CRITERI GENERALI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON LE QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO - APPROVAZIONE

Il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile, stabilisce all'art. 3 che i Sindaci fanno parte del Servizio Nazionale di Protezione Civile "in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni" e, in tale veste, a norma dell'art. 6 del Codice, "esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni".

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di Protezione Civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni, a norma dell'art. 12 del Codice, che devono assicurare, con continuità, l'attuazione delle attività di Protezione Civile nei rispettivi territori, anche attraverso l'impiego del Volontariato di





Protezione Civile, a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Con l'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", approvato con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è stato riconosciuto il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, fra cui rientrano anche le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

La Città di Torino, con deliberazione programmatica del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028), ha disposto l'organizzazione delle forze del Volontariato in un apposito "Gruppo di Protezione Civile", in aderenza agli articoli 2 e 4 della L.R. n. 7/2003 e, con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2006 (mecc. 2006 00591/028) - di approvazione del Regolamento Comunale di Protezione Civile n. 313 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013 00966/028 del 8 aprile 2013, esecutiva dal 22 aprile 2013, di approvazione del nuovo Regolamento di Protezione Civile n. 364 che ha abrogato il Regolamento 313 - è stato istituito il "Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno 2022 n. 410, esecutiva dal 1 luglio 2022, è stato approvato il Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile della Città di Torino.

Il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile rappresenta uno strumento operativo alle dirette dipendenze del Sindaco e della struttura comunale di Protezione Civile per lo svolgimento e la promozione, attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di personale volontario per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di Protezione Civile, nonché dell'attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione nella stessa materia.

Fatte le suddette premesse, e coerentemente con le disposizioni nazionali e regionali sopracitate, al fine di potenziare la risposta operativa della struttura di Protezione Civile comunale, è necessario individuare ulteriori risorse umane e strumentali afferenti al Volontariato organizzato di Protezione Civile in ausilio, o a integrazione, di quelle fornite dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, come consentito all'art. 13 del vigente Regolamento Comunale di Protezione Civile.

A tale riguardo, l'art. 56 del "Codice del Terzo Settore" consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale, fra cui rientra espressamente quella di Protezione Civile.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 di adozione delle Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore ha richiamato integralmente i contenuti del citato articolo 56, precisando che l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le Convenzioni è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative "riservate", con il chiaro obiettivo di guidare l'azione della Pubblica Amministrazione in un percorso amministrativo che conduca all'individuazione delle controparti del rapporto convenzionale, attraverso un solido ancoraggio alle regole dell'evidenza pubblica, da svilupparsi ai sensi dell'articolo 12, della Legge 241/1990, ribadendo, tra i criteri di valutazione delle procedure, il possesso, da parte degli Enti, dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei Volontari.

Infine, l'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2014, n. 35-7149 istitutiva

dell'elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, stabilisce che l'attivazione del Volontariato, ad esclusione dei Gruppi Comunali, presuppone l'esistenza di un rapporto convenzionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, tra le istituzioni e le Organizzazioni operanti sui rispettivi territori.

Le attuali Convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, stipulate dalla Città, sono ormai scadute ed è quindi necessario procedere alla stipulazione di nuove Convenzioni, in coerenza al nuovo quadro normativo, nel frattempo intervenuto, definendo i seguenti requisiti minimi per la individuazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Al fine di garantire una pronta disponibilità di risorse umane e strumentali (veicoli, materiali e attrezzature) delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, a supporto della struttura comunale di Protezione Civile, adeguate a garantire le attività e gli interventi in emergenza, indicati dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile e nel Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 15 febbraio 2021, si ritiene di dover individuare soggetti aventi sede legale nel territorio provinciale di Torino, che dimostrino attitudini e capacità operative, tali da poter svolgere efficacemente le attività convenzionate sull'intero territorio del Comune di Torino.

Verranno quindi individuate le Organizzazioni in possesso dei requisiti indicati all'art. 56, comma 1 del "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017) e che rispettino gli obblighi di cui agli art. 33 e 34 del "Codice della Protezione Civile" (D.Lgs. 1/2018), condizioni necessarie per qualificare le stesse, quali strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, a norma dell'art. 13 del citato Codice della Protezione Civile.

Le Organizzazioni di Volontariato dovranno garantire il possesso dei suddetti requisiti minimi, per l'intera durata della Convenzione.

L'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato con cui stipulare le Convenzioni avverrà a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico, approvato con apposita determinazione assunta dal Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza, contenente la previsione del possesso da parte delle Organizzazioni di Volontariato, dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di Convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei Volontari.

Un'apposita Commissione interna alla Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza procederà alla valutazione delle istanze pervenute, e alla formazione della conseguente graduatoria.

Le Organizzazioni di Volontariato potranno essere chiamate ad operare nell'ambito delle attività di Protezione Civile di cui all'articolo 2 del "Codice della Protezione Civile" sulla base delle tipologie di eventi emergenziali di Protezione Civile, previsti dall'articolo 7 del citato Codice, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale, o derivanti dall'attività dell'uomo attraverso le proprie risorse umane e strumentali, ovvero nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di impiego dei Volontari della Protezione Civile, in particolare del Codice della Protezione Civile, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, nonché delle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 32320 del 24 giugno 2016 e n. 45427 del 6 agosto 2018.

In particolare, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile dovranno operare sotto il coordinamento della Protezione Civile comunale nella:

- attività di supporto alla popolazione in tutte le emergenze definite all'art. 7 del Codice della Protezione Civile, nonché quelle definite nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile e incluse quelle derivanti dall'attuazione del "Piano neve" della Città;

- attività di supporto alla popolazione nell'ambito delle situazioni derivanti dallo stato di emergenza nazionale, dichiarato ai sensi dell'art. 24 del Codice di Protezione Civile di cui al D.Lgs. 1/2018 del 02/01/2018 (al momento, attivo per il conflitto bellico in Ucraina e per l'incremento dei flussi di persone migranti);
- supporto, in qualità di struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile, in occasione di manifestazioni pubbliche nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di Eventi a Rilevante Impatto Locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/11/2012, par. 2.3.1, in combinato disposto con la Circolare Dipartimento della Protezione Civile n. 45427/2018;
- supporto alle Autorità preposte allo svolgimento di servizi di Polizia Stradale, unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio, anche in assenza di specifici rischi di Protezione Civile, nel rispetto della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n. 32320/2016.

Inoltre, le suddette Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile dovranno svolgere le attività nel rispetto dell'articolo 3, comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e dei relativi provvedimenti attuativi, adottati rispettivamente, con il Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 (G.U. n. 159 del 11/7/2011) e con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relative alle attività del Volontariato di Protezione Civile.

Si dà atto che, a livello comunale, il Volontariato di Protezione Civile è attivato nel rispetto dell'articolo 12, comma 2, lett. h) del Decreto Legislativo n. 1/2018, dal Sindaco o dall'Assessore delegato, per il tramite della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza, che ne assume il diretto coordinamento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di definire i requisiti minimi da adottarsi per l'individuazione delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile da convenzionare, come indicati in narrativa, qui integralmente richiamati, che le Organizzazioni di Volontariato dovranno possedere per l'intero periodo di durata della Convenzione;
2. di stabilire che la selezione delle Organizzazioni di Volontariato avverrà a seguito di Avviso pubblico, emesso dalla Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza e che le istanze saranno oggetto di valutazione comparativa, secondo i criteri indicati in premessa, qui integralmente richiamati;
3. di stabilire che non potranno essere ammesse, alla selezione, le Federazioni ed i Coordinamenti

di Organizzazioni di Volontariato;

4. di stabilire, altresì, che ciascuna Convenzione sottoscritta avrà durata triennale dalla sottoscrizione e sarà prorogabile di ulteriori 3 anni, mediante provvedimento espresso del Dirigente della Divisione Protezione Civile, Gestione Emergenze e Sicurezza;
5. di dare atto che l'importo massimo di ogni singola Convenzione verrà determinato sulla base delle effettive complessive disponibilità di bilancio;
6. di stabilire, infine, che relativamente alle Organizzazioni di Volontariato, a carattere nazionale, con più sezioni locali, o sedi dislocate sul territorio comunale, o provinciale, sulla base della graduatoria dei soggetti classificati idonei, si procederà alla stipulazione di una sola Convenzione con la sezione locale/sede, che avrà ottenuto il miglior punteggio.
7. di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Francesco Tresso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Bruno Digrazia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella